

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 865 del 07/07/2022 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2022/885 del 04/07/2022

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DISCIPLINARE SUI CONTROLLI NEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICOLARI; RILASCIO DEL VISTO AI PROGETTI DI TIROCINIO PER STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO; AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI PROMOTORI E CERTIFICATORI.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

  

**Responsabile del procedimento:** Paola Cicognani

Firmato digitalmente

## Il Direttore

Visti:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, con particolare riferimento agli artt. 71 e seguenti, che prevedono l'effettuazione di idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ad esse rese, disponendo sanzioni in caso di esito negativo della suddetta verifica;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss. mm.ii;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* e ss.mm.ii;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22 Ottobre 1999 *“Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del DPR 20 Ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”* che, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi d'autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

Richiamata la L.R. n. 17 del 01/08/2005 e ss.mm.ii. *“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”* e ss.mm.ii. che, al CAPO IV – *“Orientamento e Tirocini”*, dispone in materia di tirocini e in particolare gli artt.:

- 26 quinquies *“Monitoraggio e vigilanza”* che, al comma 2, stabilisce che *“la Regione promuove ... la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso”*;
- 26 sexies *“Sanzioni verso il soggetto promotore”*;
- 26 septies *“Sanzioni verso il soggetto ospitante”*;

Vista la propria determinazione n. 852 del 01/07/2019 avente ad oggetto *“Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter comma 1, della L. R 1/2005”* e ss.mm.ii;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 ad oggetto “*Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019*”;
- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 “*Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022*”;

Dato atto che il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro nell’ambito delle proprie competenze, per quanto concerne i procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari, il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero e l’aggiornamento degli elenchi dei soggetti Promotori e Certificatori, riceve dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto opportuno procedere, in attuazione di quanto sopra descritto, a disciplinare il sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 effettuati dall’ Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, quale Amministrazione procedente, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione dei Tirocini Extracurricolari e di rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero e nell’ambito dell’aggiornamento degli elenchi dei Soggetti Promotori e Certificatori così come definiti nella L.R.17/2005 e nella successiva normativa regolamentare regionale, finalizzati a garantire la conformità dei tirocini rispetto alla L.R. 17/2005 ss.mm.ii. e il loro corretto utilizzo;

Valutato, pertanto, necessario approvare un disciplinare recante le disposizioni in merito ai controlli da applicare nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari, nei procedimenti di rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero e relativamente all’aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori”;

Visti altresì:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “*General Data Protection Regulation*”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- la propria determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “*Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’agenzia regionale per il lavoro*”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “*Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015*”, come modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28/12/2017;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale la sottoscritta è stata designata quale

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le proprie determinazioni:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 come successivamente modificato con deliberazioni di Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017 e n. 364 del 11/03/2019;
- n. 1451 del 01/10/2020 “*Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020*”;
- la propria determinazione n. 79 del 28/01/2022 “*Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati*”;

Ritenuto pertanto di approvare un disciplinare recante le disposizioni in merito ai controlli da applicare nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari, nei procedimenti di rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero e relativamente all’aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori quale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il “Disciplinare sui controlli nei procedimenti di: autorizzazione dei Tirocini extracurricolari; rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero aggiornamento degli elenchi dei soggetti Promotori e Certificatori”, quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Paola Cicognani

## **Servizio Integrativo Politiche del Lavoro**

### **DISCIPLINARE**

### **SUI CONTROLLI**

### **NEI PROCEDIMENTI DI:**

- **autorizzazione dei Tirocini extracurricolari;**
- **rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero**
- **aggiornamento degli elenchi dei soggetti Promotori e Certificatori.**

## **INDICE**

### **CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....**

**Art. 1 – Definizioni**

**Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione**

**Art. 3 - Divieto di accettazione di certificati**

**Art. 4 - Disposizioni generali**

**Art. 5 - Tipologie di controllo**

### **CAPO II – MODALITA' DI CONTROLLO.....**

**Art. 6 - Soggetti responsabili del controllo**

**Art. 7 - Criteri e principi per le attività di controllo**

**Art. 8 – Controlli generalizzati**

**Art. 9 - Controlli a campione**

**Art. 10 - Controlli puntuali in caso di fondato dubbio**

**Art. 11 - Termini per l'effettuazione dei controlli**

**Art. 12 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni**

**Art. 13 - Sanzioni**

### **CAPO III – NORME FINALI.....**

**Art. 14 - Disposizioni transitorie e rinvio**

**Art. 15 – Tracciabilità dei controlli**

## **CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Disciplinare si fa riferimento integrale alle definizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le nozioni di Certificato, Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Amministrazione procedente, e per ogni altra definizione citata.

### **Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 effettuati dall'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, quale Amministrazione procedente, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione dei Tirocini Extracurricolari e di rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero e nell'ambito dell'aggiornamento degli elenchi dei Soggetti Promotori e Certificatori così come definiti nella L.R.17/2005 e nella successiva normativa regolamentare regionale.

2. I controlli sono finalizzati a garantire la conformità dei tirocini rispetto alla L.R. 17/2005 ss.mm.ii. e il loro corretto utilizzo.

### **Art. 3 - Divieto di accettazione di certificati**

1. Nell'ambito dei procedimenti di controllo si conferma l'integrale attuazione della normativa in materia di de-certificazione, con particolare riferimento all'art. 15 L.183/2011.

### **Art. 4 - Disposizioni generali**

1. L'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per i procedimenti di propria competenza, non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 e 47 del citato D.P.R., che siano attestati in documenti già in suo possesso o che comunque la stessa sia tenuta a certificare.

### **Art. 5 - Tipologie di controllo**

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Servizio Integrativo Politiche del Lavoro effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità.

2. I controlli possono essere:

a) con riferimento ai destinatari:

**generalizzati**, quando riguardano tutte le istanze pervenute in relazione ad un determinato procedimento;

**a campione**, quando sono effettuati su un numero determinato di dichiarazioni effettuate, in base a criteri definiti dall'amministrazione procedente;

**puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari; sono effettuati su singole dichiarazioni nei casi in cui sussistono fondati dubbi sulla loro veridicità.

b) Con riferimento ai tempi di effettuazione:

**preventivi**, quando sono effettuati prima dell'adozione del provvedimento o dell'erogazione del beneficio;

**successivi**, quando sono effettuati dopo la conclusione del procedimento, sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari o aventi titolo.

c) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:

**diretti**, quando sono effettuati accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, attraverso strumenti di interconnessione informatica e telematica;

**indiretti**, quando sono effettuati mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché rilasci conferma scritta della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

**documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

## **CAPO II – MODALITA' DI CONTROLLO**

### **Art. 6 - Soggetti responsabili del controllo**

1. Il titolare della PO competente, in quanto responsabile del procedimento, è il soggetto responsabile della procedura di controllo e degli adempimenti conseguenti alla rilevazione di violazioni alla normativa vigente o di false dichiarazioni di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.

2. Il responsabile del procedimento è responsabile dell'attivazione e della corretta e regolare esecuzione della procedura di controllo nel rispetto del presente Disciplinare.

3. Il dirigente del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro adotta i relativi provvedimenti.

### **Art. 7 - Criteri e principi per le attività di controllo**

1. I controlli sono effettuati dalla Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai Capi III, IV sez. Terza ed al CAPO V, cui integralmente si rimanda.

2. I controlli vengono ordinariamente svolti consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso



strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi da questa custoditi.

3. L’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro provvede a richiedere alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblico servizio certificanti i dati utili per la verifica delle dichiarazioni rese dall’interessato.

4. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nella trasmissione delle informazioni richieste i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

### **Art. 8 – Controlli generalizzati**

1. I controlli generalizzati sono effettuati allorché:

- i numeri delle pratiche e/o i tempi dell’istruttoria consentano un controllo puntuale su tutte le istanze del procedimento senza determinare ritardi rispetto ai termini ivi fissati;
- gli esiti critici dei controlli a campione di cui all’art. 9 siano di numerosità tale da ingenerare la necessità di operare controlli su tutte le istanze pervenute in relazione ad un determinato procedimento.

### **Art. 9 - Controlli a campione**

1. I controlli a campione sono determinati in funzione delle diverse tipologie degli oggetti d’indagine, della rilevanza anche economica degli effetti prodotti e della complessità del procedimento in termini di volume di informazioni e/o di dati dichiarati.

2. Il dirigente responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro approva con proprio atto il campione stabilendo il valore percentuale del campione stesso, in misura in ogni caso non inferiore al 5% delle istanze presentate o delle autorizzazioni concesse.

3. Le dichiarazioni sostitutive che devono essere sottoposte a controllo a campione sono individuate tramite criteri obiettivi e trasparenti, in modo da garantire la casualità dell’incidenza del controllo e, quindi, la sua imparzialità. Salvo diversa disposizione l’estrazione del campione avverrà tramite il generatore casuale di numeri predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e disponibile all’ URL: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>, sulla base dell’universo individuato.

4. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono determinati mediante individuazione dei numeri emersi dall’estrazione di cui al precedente comma 3.

5. Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato finale delle verifiche sono documentati in apposito verbale finale.

### **Art. 10 - Controlli puntuali in caso di fondato dubbio**

1. Ogni qualvolta emerga un fondato dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri un fondato dubbio di possibili irregolarità, sono effettuati controlli puntuali e vengono aggiunti i casi identificati ai campioni di cui al precedente Art. 9.

2. In particolare, sussiste un fondato dubbio ai sensi del comma 1, quando emerga, anche in base ad altri dati e informazioni, una o più delle seguenti circostanze:

- elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre l'intenzione del dichiarante di voler rendere solo dati e informazioni parziali, che non consentano adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- indeterminatezza dei dati e delle informazioni tali da non consentire di rinvenirli in altri documenti in suo possesso o di raffrontarli con altri elementi di riscontro paragonabili;
- lacunosità delle dichiarazioni rispetto agli ulteriori dati e informazioni richiesti nell'ambito del procedimento;
- sussistenza di specifiche circostanze ambientali o di elementi di particolare rilievo che abbiano accompagnato la presentazione della dichiarazione.

3. Il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

### **Art. 11 - Termini per l'effettuazione dei controlli**

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive devono compiersi con cadenza di norma annuale.

2. Qualora, in sede di controllo successivo, venissero riscontrate circostanze tali da rendere necessari provvedimenti di revoca di altri precedentemente adottati, all'interessato dovrà essere data informazione scritta, ai sensi dell'art. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

### **Art. 12 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni**

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni non costituenti falsità, e si verifichi:

- il carattere evidente e palese degli errori o delle imprecisioni,
- la natura non essenziale degli errori o delle imprecisioni sul contenuto dispositivo del provvedimento,
- la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato,

si provvede:

- alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dall'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna,
  - in mancanza, a richiedere all'interessato di rettificare o integrare le dichiarazioni entro un congruo termine, di norma dieci giorni.
2. L'interessato è tenuto alla rettifica o all'integrazione; in mancanza, si applica la relativa sanzione.

### **Art. 13 - Sanzioni**

1. Salva la responsabilità per dichiarazioni mendaci o false attestazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la violazione della disciplina regionale in materia di tirocini di cui alla L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. è punita secondo il regime sanzionatorio previsto al Capo IV della medesima legge regionale.
2. Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile di ufficio sussiste l'obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
3. L'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna – Servizio Integrativo Politiche del Lavoro ed il responsabile del procedimento sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
4. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà.

## **CAPO III – NORME FINALI**

### **Art. 14 - Disposizioni transitorie e rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Disciplinare, si rinvia al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e alla normativa vigente in materia.

### **Art. 15 Tracciabilità dei controlli**

1. I materiali relativi ai procedimenti di controllo di cui al presente Disciplinare sono protocollati e archiviati all'interno del sistema di gestione documentale.
2. La documentazione sopra elencata è integrata dai documenti originali comprovanti le non conformità rilevate ed ogni altro documento utile in relazione ai casi specifici.
3. L'Agenzia, con il Piano di conservazione, definisce l'attribuzione di un tempo massimo di conservazione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali, in

base ai distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali dell'Agenzia.